

Dopo avere richiamato le norme che riguardano lo [stato giuridico dei ricercatori](#) , in merito ai loro compiti didattici si può delineare quanto segue.

L'entità dei compiti didattici dei ricercatori e le norme che regolano la possibilità che essi svolgano la funzione docente sono state progressivamente modificate nel tempo con vari provvedimenti: la legge 382/80 non consentiva l'attribuzione di insegnamenti ai ricercatori, ma tale vincolo è stato successivamente rimosso, prima per i Ricercatori confermati e quindi per tutti: la Legge 230/04, introducendo la figura del professore aggregato ai Ricercatori ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, riconosce loro una funzione docente, senza mai arrivare a riconoscerne il ruolo docente. In conclusione: il DM 31 Ottobre 2007 n. 544 e il DM 22 settembre, n. 17 2010 riconoscono implicitamente ai ricercatori una funzione docente di fatto: la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 mantiene la figura del professore aggregato, rende retribuito l'affidamento, ma continua a non riconoscere il ruolo: la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 crea una figura del tutto nuova di ricercatore a tempo determinato "tuttofare", tenuto a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

(Fonte: A. Stella, unipd 10-06-2011)